



**CASSA e TEMPO LIBERO**  
Societa' Cooperativa  
**CIRCOLO DIPENDENTI**  
**CASSA DI RISPARMIO**  
**DI PISTOIA E PESCIA**

---

# STATUTO

DI

**CASSA E TEMPO LIBERO**

**SOCIETA' COOPERATIVA**

---

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA**

- 1** E' costituita una società cooperativa con la denominazione CASSA E TEMPO LIBERO Società Cooperativa.
- 2.1** La società ha sede nel Comune di Pistoia.  
Essa potrà istituire e sopprimere, nella osservanza delle norme inderogabili di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in tutta Italia ed anche all'estero.
- 2.2** Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Libro dei Soci.
- 3** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e può essere prorogata.

## **TITOLO II**

### **SCOPO – ATTIVITA' MUTUALISTICA – OGGETTO**

- 4** Lo scopo che i soci intendono perseguire è di fornire beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili, con particolare riguardo ai servizi attinenti ad attività ricreative e di impiego del tempo libero; promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale; promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili; contribuire a tutelare l'ambiente.
- 5.1** La cooperativa si propone la qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2512 c.c.. La gestione sociale deve perciò essere orientata al conseguimento di parametri di scambio mutualistico di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c..  
Sussistendo i detti requisiti, la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.  
La cooperativa svolge prevalentemente la propria attività con i soci, ma può svolgerla anche con terzi.  
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori.  
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies C.C..
- 5.2** La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Conseguentemente la società - previa delibera del Consiglio di Amministrazione - può aderire a organizzazioni nazionali di categoria e alle relative organizzazioni regionali nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro o di servizio.
- 6** La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto specifico l'attività di:
  - organizzazione e gestione di spettacoli, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive;
  - realizzazione e gestione, sia direttamente che mediante la concessione in godimento a terzi, di circoli ricreativi con somministrazione di alimenti e bevande;
  - realizzazione di acquisti collettivi a favore dei soci di prodotti alimentari e non e di largo consumo.Nel quadro di tale attività la cooperativa intende anche favorire ai soci l'esercizio del diritto al riposo, alla ricreazione ed alla elevazione culturale e morale; promuovere il

sano impiego del tempo libero dal lavoro; prendere e sostenere, anche con l'ausilio finanziario, tutte le iniziative nel campo della cultura, dello sport, della ricreazione, del turismo e dello spettacolo rispondenti all'esigenza dei soci e loro familiari atte a raggiungere quegli intenti che possono garantire l'economia e la funzionalità della cooperativa favorendone lo sviluppo.

Esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e dunque in via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili; sempre a tali fini la società potrà anche assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi l'oggetto analogo o affine o connesso al proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari e dare fidejussioni e ipoteche. Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la società potrà infine prestare fidejussioni e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate o collegate. Resta escluso espressamente lo svolgimento delle attività riservate a determinati operatori dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modifiche e dal D.Lgs. 385 del 1993. La società potrà dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili o fidejussori, diretti a sviluppare il movimento cooperativo e a agevolare gli scambi, l'approvvigionamento e il credito e potrà favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, con creazione di apposite sezioni, sia partecipando ad organismi ed enti idonei. La Cooperativa potrà, inoltre, contribuire a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

- 7** Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
- 8.1** Possono essere soci cooperatori tutti i Dipendenti e gli Amministratori della CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.p.A. e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in servizio ed in quiescenza, che abbiano versato la quota sociale. Possono essere soci anche gli eredi dei soggetti sopra indicati, nei limiti in cui gli stessi abbiano diritto al trattamento pensionistico di reversibilità. Possono essere soci cooperatori anche società di mutuo soccorso, enti morali e persone giuridiche interessate agli scopi della cooperativa.
- 8.2** In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
- 8.3** Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. A tal fine, l'organo di amministrazione di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
- 8.4** Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono

essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

**9.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) l'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge oltre all'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve perciò essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'organo di amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

**9.2** L'organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo di amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528, IV comma, C.C..

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

**9.3** La partecipazione al capitale sociale dei soci è costituita da quote di partecipazione di valore nominale compreso nei limiti di legge, che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere liberate con versamenti rateali e precisamente:

- 1) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto dell'ammissione;

2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo di amministrazione.

**9.4** Le quote dei soci non possono essere cedute, salvo il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 C.C..

**10.1** Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Sono equiparati ai Soci, ai soli fini del godimento dei servizi offerti dalla cooperativa, senza diritto di partecipazione al capitale ed al voto nelle assemblee:

- a) il coniuge ed i figli di ciascun Socio Cooperatore;
- b) i genitori del Socio Cooperatore in mancanza del coniuge e dei figli.

Tali soggetti non debbono provvedere né al versamento della quota sociale né alla tassa di ammissione annuale.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali della Società e di avvalersi degli impianti, attrezzature e servizi, di acquistare i prodotti di cui all'art. 3, il tutto secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti o dal Consiglio di Amministrazione per quanto non regolamentato. In detti regolamenti o dal Consiglio di Amministrazione per quanto non regolamentato, saranno fissate le modalità di partecipazione ai servizi cooperativi dei familiari e parenti dei Soci, dei non Soci e di quegli organismi ed enti che ne facciano richiesta scritta.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della partecipazione sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- 2) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

**10.2** E' fatto divieto ai soci di iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente.

#### **TITOLO IV**

#### **RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO**

**11** La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

**12.1** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  - c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno sessanta giorni.
- 12.2** Le modalità per l'esercizio del recesso e la decorrenza degli affetti dello stesso sono disciplinati dall'art. 2532 c.c.  
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 12.3.** - Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
- 13.1** L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
- a) che compia gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico ;
  - b) che non possieda o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
  - c) che sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o in relazione al quale ricorrano le altre fattispecie previste dall'art. 2286 c.c.;
  - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto ovvero che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  - e) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.
- 13.2** L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla annotazione nel libro soci da eseguirsi a cura degli amministratori.
- 13.3** Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 14** Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.
- 15.1** In caso di morte del socio, gli eredi dello stesso hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni che seguono.  
La quota sociale non è trasmissibile per causa di morte. Gli eredi del socio defunto che siano provvisti dei requisiti dovranno pertanto presentare domanda di ammissione ai sensi delle norme del presente statuto.
- 15.2** Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
- 16.1** I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
- 16.2** La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende, oltre agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, C.C.

- 16.3** Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Peraltro per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in rate semestrali entro un termine massimo di cinque anni.

#### **TITOLO V**

##### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI - RISTORNI**

- 17** I ristorni saranno attribuiti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, mediante restituzione ai soci di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata. Regole e modalità di attribuzione dei ristorni saranno ulteriormente definite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521 u.c. c.c..

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni in forma liquida, mediante aumento proporzionale del capitale sociale con emissione di nuove partecipazioni, mediante emissione di strumenti finanziari previsti dal titolo VI del presente statuto.

#### **TITOLO VI**

##### **TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI**

##### **PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE**

- 18** La società può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 C.C. e dell'art. 111 octies att. C.C. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, salvo che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nel quale caso l'emissione è deliberata dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi membri.
- 19** La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- 20** Il patrimonio della società è costituito:
- a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale compreso fra i limiti di legge;
  - b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati, di cui al precedente art. 18;
  - c) dalla riserva ordinaria;
  - d) da eventuali riserve straordinarie;
  - e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
  - f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
  - g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 23.2 del presente statuto.
- 21.1** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.
- 21.2** Le riserve, ordinaria o legale e straordinarie o facoltative, sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16 dicembre 1977 n.904 e successive modifiche. La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente fra i possessori degli strumenti finanziari.
- 22** Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purchè

sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

## **TITOLO VII**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**23.1** L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se ricorrono le speciali condizioni previste dall'art. 2364, 2° co. c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

**23.2** L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota del 3% (tre per cento) o quella diversa quota stabilita dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti privi di diritti di amministrazione, nella misura massima prevista dalla legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'eventuale utile residuo deve essere destinato ai fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma, della legge 59 del 1992.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

## **TITOLO VIII**

### **REQUISITI MUTUALISTICI**

**24.1** E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi superiori alla ragione dell'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- 24.2** E' vietato remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci, ove sia consentito dalla legge, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo che precede.
- 24.3** E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.
- 24.4** E' obbligatoria la devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 25** La Cooperativa delibera l'introduzione o la soppressione delle clausole di cui ai quattro articoli che precedono con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

## **TITOLO IX**

### **DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEE**

- 26.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto ovvero dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla approvazione dei soci stessi.
- 26.2** Le decisioni dei soci sono assunte in sede assembleare, a norma degli articoli che seguono.  
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci.  
Essa può essere convocata fuori della sede sociale, purchè in Italia.
- 27** L'assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione.
- 28.1** L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
- 28.2** L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
- 28.3** L'assemblea regolarmente costituita a sensi delle disposizioni che precedono delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze ovvero le diverse maggioranze previste da disposizioni inderogabili di legge.
- 28.4** Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 28.5** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.  
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve

essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

- 28.6** Hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90(novanta) giorni.
- 28.7** Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
- 28.8** Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da altro socio, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, n. 2 del Codice Civile.  
Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.
- 29.1** Le assemblee sono convocate a cura dell'Organo di Amministrazione:
- a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci ovvero agli stessi consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci;
  - b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, purchè il socio, consentendo in via generale tali modalità di convocazione, abbia consegnato alla società apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.
- 29.2** Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 29.3** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- 30** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni.
- 31.1** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri di amministrazione presenti e in caso di loro impedimento, dalla persona eletta dagli intervenuti che nominano un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
- 31.2** L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**31.3** E' ammesso il voto per corrispondenza, ove ciò sia previsto dall'organo di amministrazione nella convocazione della assemblea. Nel caso in cui sia previsto che il voto possa essere esercitato per corrispondenza, dovranno osservarsi le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute alla società entro le tre ore precedenti l'ora fissata per l'inizio dell'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente del collegio sindacale o, se mancante, dell'organo amministrativo custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno 2 (due) ore precedenti l'assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

## **TITOLO X**

### **AMMINISTRAZIONE**

**32.1** La società può essere amministrata o da un unico amministratore oppure da più amministratori da un minimo di cinque a un massimo di diciannove.

**32.2** Gli amministratori sono nominati, anche fra non soci, con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 C.C..

La maggioranza degli amministratori, in caso di pluralità di amministratori, in ogni caso è scelta fra i soci cooperatori ovvero, ricorrendo le condizioni per la loro ammissione, tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel caso sia nominato un amministratore unico, questo deve essere scelto fra i soci cooperatori o fra le persone indicate da persone giuridiche soci cooperatori.

**32.3** Ove siano nominati più amministratori questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione e le decisioni saranno adottate collegialmente, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

I soci possono peraltro decidere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori nominati in via disgiuntiva o congiuntiva. In tali casi si applicheranno

rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

Restano comunque attribuite alla competenza collegiale dell'Organo Amministrativo, le attività e le decisioni indicate dall'art. 2475 ultimo comma C.C. e le altre riservate alla competenza collegiale dalle norme in materia di cooperative.

**32.4** Gli amministratori durano in carica per il periodo che viene di volta in volta fissato dall'assemblea nell'atto di nomina, non superiore peraltro a tre esercizi.

**32.5** L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è disciplinata dall'art. 2476 C.C..

**33.1** L'organo di amministrazione della società è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

**33.2** L'Organo di Amministrazione ha pure facoltà di disporre la nomina di direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può anche nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Segretario delle Sezioni Sportive;
- il Tesoriere.

**34.1** Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o in altro luogo dal Presidente, o in sua assenza ed impedimento, dall'Amministratore più anziano di età

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli amministratori e ai sindaci, se nominati, ovvero agli stessi consegnata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, purchè l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telefax o posta elettronica, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

**34.2** In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati.

**34.3** Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione.

**34.4** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

- 34.5** Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione degli Amministratori consenzienti; l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.
- 34.6** Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.  
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
- 34.7** La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di scissione o fusione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 34.8** E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

### **RAPPRESENTANZA**

- 35.1** Gli amministratori nominati hanno la rappresentanza generale della società.
- 35.2** La decisione di nomina può stabilire peraltro che il potere di rappresentanza spetti solo ad alcuni di essi, ovvero prevedere che, nel caso in cui il potere di amministrazione sia esercitato congiuntamente o disgiuntamente, analogamente sia esercitato il potere di rappresentanza, ferma rimanendo la prescrizione di cui all'art. 2457 bis ultimo comma C.C..
- 35.3** Ove l'amministrazione sia esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.
- 35.4** Gli Amministratori con poteri di rappresentanza possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle liti.
- 35.5** All'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio; l'Assemblea può inoltre attribuirgli una indennità annuale. All'amministratore può essere riconosciuto il diritto al trattamento di fine mandato e

a tal fine è autorizzato l'accantonamento delle somme necessarie.

## **TITOLO XI**

### **CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DECADENZA**

#### **CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

- 36** Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste per la società per azioni dall'art. 2382 C.C..
- 37.1** L' amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri amministratori. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'organo di amministrazione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
- 37.2** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
- 37.3** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 37.4** Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 37.5** Se vengono a cessare, per cause diverse dalla scadenza del termine o dalla rinuncia, l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione può essere convocata da ciascuna socio ovvero, se esistente, dal Collegio Sindacale che, nel frattempo può compiere atti di ordinaria amministrazione.

## **TITOLO XII**

### **CONTROLLO DEI SOCI – REVISORE CONTABILE – COLLEGIO SINDACALE**

#### **SEGRETARIO E TESORIERE**

- 38.1** Il controllo individuale del socio è disciplinato dall'art. 2476, Il comma C.C..
- 38.2** I soci possono deliberare la nomina di un revisore che provveda alla verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, alla regolare tenuta della contabilità sociale e alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché alla verifica se il bilancio di esercizio corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano e ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
- 38.3** Il revisore ha facoltà di chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. L'attività svolta è documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.
- 38.4** L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e la revoca può avvenire solo per giusta causa. La remunerazione del revisore è stabilita nell'atto di nomina per l'intera durata dell'incarico.
- 38.5** Nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, C.C., o eventualmente quando sia comunque nominato il Collegio Sindacale il controllo anche contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le norme sulla società per azioni.

**38.6** Il Segretario Generale, d'accordo col Presidente, redige gli ordini del giorno che formeranno oggetto di discussione delle riunioni consiliari ed assembleari, gli avvisi riguardanti le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tiene il libro dei soci e i libri del Consiglio e delle Assemblee.

**38.7** Il Tesoriere tiene i libri obbligatori esclusi quelli la cui tenuta è demandata al Segretario.

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile della Società, redige il bilancio d'esercizio con il conto perdite e profitti dal quale deve risultare con la massima chiarezza, la situazione patrimoniale della Società con gli utili conseguiti o le eventuali perdite sofferte.

Il Tesoriere redige le dichiarazioni fiscali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida l'affidamento ad altri della contabilità, il Tesoriere e/o altro amministratore appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, mantengono l'incarico di tenere i rapporti con essi e di questo risultato responsabili.

### **TITOLO XIII**

#### **DIPARTIMENTI E SEZIONI**

**39** L'attività è svolta dalla società avvalendosi di tre dipartimenti che sono i seguenti:

- Dipartimento culturale, artistico, educativo e sociale;
- Dipartimento delle attività sportive;
- Dipartimento delle attività economiche, turistiche e ricreative.

Nell'ambito dei dipartimenti possono essere costituite delle sezioni per il migliore svolgimento di attività rientranti nell'oggetto sociale.

La gestione dei dipartimenti viene disciplinata da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Anche la gestione e l'attività delle sezioni viene disciplinata da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

### **TITOLO XIV**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**40.1** La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 duodecies c.c..

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

- 40.2** In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, primo e quinto comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L.C.P.S. n. 1577/47.
- 41.1** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede sociale.
- 41.2** L'arbitro decide entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
- 41.3** L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
- 41.4** La soppressione della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi delle norme del presente statuto.

#### **TITOLO XV**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI – NORME APPLICABILI**

- 42** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.
- 43** Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali per la cooperazione. Ai sensi dell'art. 2519 c.c. trovano applicazione in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata, fino a che ricorrano le condizioni in detta norma previste.

\*\*\*\*\*